

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 512

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori GAVA, MAZZOLA, COLOMBO, BALLESI,
CONTI, CREUSO, DI BENEDETTO, LAURIA, MANZINI, MINUCCI
Daria, RICCI, RUSSO Vincenzo, TANI e GUZZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1992

Conferimento di potestà legislativa alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali

ONOREVOLI SENATORI. Nella seduta del 23 luglio 1992 il Senato della Repubblica ha votato a larghissima maggioranza un ordine del giorno con il quale veniva istituita una Commissione di trenta senatori alla quale affidare il compito di rivedere alcune parte della Costituzione.

Con analoga deliberazione, e nello stesso giorno, la Camera dei deputati ha istituito una Commissione di trenta deputati con il medesimo compito.

In base alle due deliberazioni si è pertanto costituita la «Commissione parlamentare per le riforme istituzionali».

Secondo quanto stabilito nelle delibere costitutive della Commissione stessa, questa, nella prima fase della sua attività ed

operando nell'ambito dei poteri e dei mezzi conoscitivi e di indagine previsti dai regolamenti parlamentari, dovrà procedere ad esaminare le proposte di revisione costituzionale concernenti i titoli I, II, III, IV, V della parte seconda della Costituzione ed i disegni di legge in materia elettorale presentati alle Camere nella legislatura in corso elaborando un progetto organico di revisione dei suddetti titoli della Costituzione, comprensivo dei sistemi elettorali per gli organi costituzionali.

Le due deliberazioni istitutive prevedono inoltre che con una legge costituzionale, da approvarsi entro sei mesi dalla costituzione della Commissione, vengano conferiti alla stessa poteri referenti nei confronti delle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camere per la formulazione delle proposte definitive di revisione della Carta costituzionale; viene anche previsto che con la medesima legge siano fissati i termini entro i quali la Commissione dovrà rassegnare all'esame delle Camere il risultato del proprio lavoro.

Con il presente disegno di legge costituzionale si intende dare corso a quanto stabilito dai citati documenti parlamentari.

A ciò si provvede con l'articolo 1 del disegno di legge che estende alla Commissione i poteri referenti assegnati dall'articolo 72, primo comma, della Costituzione esclusivamente alle Commissioni parlamentari permanenti.

Viene altresì fissato in sei mesi dalla promulgazione della legge stessa il termine entro il quale la Commissione per le riforme istituzionali dovrà sottoporre alle Camere le proprie proposte.

Con il conferimento dei poteri referenti la Commissione per le riforme istituzionali assumerà un ruolo ed un rango che la differenzieranno in modo radicale da altre Commissioni in precedenza istituite dal Parlamento con soli compiti di studio; ciò permetterà alla Commissione di poter investire direttamente le due Aule del Parlamento evitando così che il risultato dei suoi lavori, come è avvenuto nella recente esperienza della Commissione Bozzi, si areni nelle Commissioni parlamentari permanenti senza arrivare ad una concreta definizione.

Contemporaneamente i presentatori del presente disegno di legge hanno ritenuto utile affrontare un problema da più parti sollevato nel dibattito parlamentare conclusosi con le deliberazioni del 23 luglio senza peraltro trovare ingresso nel testo delle deliberazioni stesse.

Si tratta della questione relativa alle procedure di approvazione delle leggi costituzionali regolata dall'articolo 138 della Costituzione.

Questa procedura prevede, come è noto, la doppia lettura da parte delle due Camere e l'ipotesi di un referendum confermativo nel caso in cui l'approvazione in secondo lettura non sia avvenuta con il *quorum* dei

due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Mentre si ritiene utile non procedere a modificare in Costituzione l'articolo 138 che deve utilmente rimanere a presidio di troppo facili o disinvolti tentativi di stravolgimento della Costituzione stessa, sembra invece opportuno prevedere una sua modifica *una tantum* per accelerare il procedimento di revisione costituzionale affidato alla Commissione per le riforme istituzionali.

Le ragioni di opportunità politico-istituzionale che hanno determinato il Parlamento a ritenere compito primario della XI legislatura quello di procedere ad una organica revisione della Carta costituzionale che, senza modificare le linee fondamentali del sistema repubblicano, adegui concretamente i poteri istituzionali alle esigenze profondamente mutate della società nazionale, sembrano suggerire una accelerazione e una semplificazione delle lunghe e complesse procedure previste dall'articolo 138.

La Democrazia cristiana già nella scorsa legislatura in occasione del dibattito in Parlamento sul messaggio inviato alle Camere dal Presidente Cossiga (*Doc. I, n. 11*), in materia di riforme istituzionali aveva affermato la propria disponibilità ad una modifica dell'articolo 138 per sveltirne le procedure prevedendo, in ogni caso, il referendum confermativo; e cioè sia nell'ipotesi in cui le Camere si siano espresse con una maggioranza dei due terzi sia quando, in presenza di una approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti delle Assemblee, nessuno dei soggetti abilitati abbia presentato la richiesta per il referendum stesso.

Questa ipotesi è stata avanzata anche nel recente dibattito in Senato del 22-23 luglio 1992 conclusosi con la richiamata deliberazione del 23 luglio che istituì la Commissione Parlamentare per le riforme istituzionali.

Riprendendo quella ipotesi i proponenti, con l'articolo 2 del presente disegno di legge, prevedono una procedura snellita per la approvazione delle proposte di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

revisione costituzionale elaborate dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'approvazione delle proposte della Commissione da parte delle Camere con una sola lettura ed a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere stesse.

Il comma 2 prevede il *referendum* confermativo entro tre mesi dalla approvazione confermando il *quorum* della maggioranza dei voti validi previsto dall'articolo 138 per il *referendum* stesso.

La previsione del *referendum* confermativo in ogni caso rappresenta da un lato il giusto corrispettivo della accelerata procedura in Parlamento e dall'altro il riconoscimento dell'esigenza di dare ad una modifica organica dei poteri istituzionali il suggello finale della volontà popolare, facendola divenire così patrimonio reale del popolo al quale è demandato il compito di definire, con il voto elettorale, la rappresentanza di poteri stessi.

Il comma 3 specifica, ad evitare qualunque equivoco, che tale procedura viene applicata esclusivamente per questa fase particolare della nostra storia costituzionale.

È inutile ribadire che, viceversa, l'approvazione del presente disegno di legge costituzionale dovrà avvenire secondo le procedure previste dall'articolo 138 quel scritto in Costituzione.

Onorevoli Senatori, nel rassegnare all'attenzione del Senato della Repubblica il presente disegno di legge se ne auspica la più rapida approvazione affinché la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, munita dei poteri referenti, possa concretamente lavorare e rassegnare le proprie conclusioni alle Camere in tempi ragionevolmente brevi.

Siamo certi che il Senato della Repubblica, consapevole della grande attesa della pubblica opinione sui temi delle riforme istituzionali e costituzionali, non si sottrarrà alle proprie responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, costituita con atti autonomi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 22 luglio 1992, sono estesi i poteri referenti conferiti dall'articolo 72, primo comma, della Costituzione alle Commissioni parlamentari permanenti.

2. La Commissione formula le proposte di revisione della Costituzione relative alle materie assegnate alla sua competenza e le sottopone direttamente all'esame delle Camere entro il termine di sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge.

Art. 2.

1. L'adozione delle modifiche costituzionali sottoposte alle Camere dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, avviene, in deroga all'articolo 138 della Costituzione, con approvazione delle Camere a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuno di esse.

2. La legge di revisione della Costituzione approvata ai sensi del comma 1 viene sottoposta a *referendum* popolare entro tre mesi dalla sua pubblicazione e non viene promulgata se non viene approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validi.

3. La procedura, modificata in deroga all'articolo 138 della Costituzione, di cui ai commi 1 e 2, viene applicata esclusivamente per le modifiche della Costituzione proposte alle Camere dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.